

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONSULENZA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DEL CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

CODICE C.I.G., - CUP E34H1800000001

Importo netto: Euro =

Impresa aggiudicataria:

tra:

il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE (C.F. 97704430012 - P.I. 09903230010), con sede presso la Reggia di Venaria Reale, in Piazza della Repubblica 4, 10078, Città di Venaria reale (TO), in persona del Direttore *pro tempore* Dott..... nato a (.....) il .../.../.....e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso la sede del Consorzio (in seguito “**Consorzio**” o “**Committente**”)

e

....., con sede legale in, Via, iscritta al Registro delle Imprese di..... al numero REA....., codice fiscale..... e Partita IVA, rappresentata da....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nato a(....) il/...../....., e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società (in seguito “**Appaltatore**”).

PREMESSO CHE:

- con determina a contrarre prot. n. 2020/CV/002002 del 12.10.2020, il Consorzio ha indetto la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto, per l’affidamento del servizio professionale di assistenza in materia di consulenza del lavoro per il personale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, per

un'importo complessivo presunto posto a base di gara di Euro 145.350,00 IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi, di cui Euro 96.900,00 per il servizio biennale ed euro 48.450,00 per eventuale proroga di ulteriore 12 mesi;

- a seguito dell'espletamento di indagini di mercato tramite avviso esplorativo, in data...../...../..... il Consorzio ha inviato a n. operatori del settore la lettera d'invito a presentare offerta per l'affidamento in oggetto (Allegato 1);

- entro il termine di scadenza, previsto per le ore 12:00 del giorno sono state presentate n. (.....) offerte;

- la gara è stata esperita in data, e l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata da, con sede legale in -, con il punteggio complessivo di punti, per un importo pari ad Euro oltre oneri previdenziali ed Iva, di cui Euro per il servizio biennale ed euro per eventuale proroga di ulteriore 12 mesi, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;

- il Consorzio ha verificato la veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché di tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, nonché della documentazione prodotta, acquisendo il DURC in corso di validità del miglior offerente (DURC – Allegato 2);

- con provvedimento prot. n. Il Consorzio ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta economica da questi presentata, che viene allegata quale parte integrante e sostanziale, per quanto compatibile, del presente contratto (l'"Offerta", Allegato 3);

- sono stati adempiuti tutti gli obblighi di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs 50/2016.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Disciplina dell'appalto

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati, costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente Contratto (qui di seguito denominato “Contratto”) e l’Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

- a) la lettera di invito, i relativi allegati, nonché le dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo dell’offerta;
- b) l’ offerta tecnica ed economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara, con i relativi allegati;
- c) il capitolato prestazionale per l’esecuzione del servizio (di seguito “Capitolato speciale” (Allegato 4));
- d) la garanzia definitiva presentata dall'Appaltatore (Allegato 5).

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) Lettera Invito, Offerta tecnica ed Offerta Economica; (II) Capitolato speciale ed altri documenti allegati al presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto

L’oggetto del presente Contratto consiste nello svolgimento da parte dell’Appaltatore di tutte le prestazioni di cui al Capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato, consistenti riassuntivamente nel servizio di gestione paghe e consulenza del lavoro e, in particolare:

1) nel servizio di elaborazione paghe e contributi e relativi adempimenti contributivi/fiscali con gestione dei documenti annessi, con particolare riferimento a:

- elaborazione delle buste paga;
- gestione dei processi per l’elaborazione dei modelli di calcolo mensili ed annuali redatti a norma di legge relativi a tutti i diversi adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali;
- gestione di tutti gli adempimenti inerenti malattia e infortunio (calcolo dei comportamenti e carenza);

2) nelle attività di elaborazione per reportistica ai fini direzionali, di controllo della gestione e di consuntivazione;

3) in altre attività di consulenza varia, specificamente indicate al punto 1.1.3 del Capitolato speciale.

Art. 3 – Durata

La durata del contratto è di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio, con eventuale proroga di ulteriori 12 mesi.

La proroga del contratto deve avvenire previa espressa comunicazione del Consorzio, almeno un mese prima della scadenza dei 24 mesi.

Nel caso in cui il Consorzio, ricorrendone i presupposti, abbia disposto l'esecuzione in via di urgenza, i suddetti termini decorrono dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Nel caso in cui, alla scadenza del Contratto, sia in corso di definizione la nuova procedura di gara per la scelta del consulente, è fatto comunque obbligo all'Appaltatore di proseguire il servizio fino al subentro del nuovo appaltatore.

Art. 4 – Corrispettivo, contabilizzazione e modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale dovuto dal Consorzio è determinato sulla base della percentuale di ribasso indicata nell'offerta economica dell'aggiudicatario rispetto ai valori posti a base d'asta. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore ammonta quindi ad € IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi, di cui Euro per il servizio biennale, suddivisi in euro IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi, per i servizi indicati al precedente art. 2, punti 1 e 2, del presente Contratto, ed euro IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi, per i servizi indicati al precedente art. 2, punto 3, del presente Contratto; ed euro per eventuale proroga di ulteriore 12 mesi, suddivisi in euro IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi, per i servizi indicati al precedente art. 2, punti 1 e 2, del presente Contratto, ed euro IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi, per i servizi indicati al precedente art. 2, punto 3, del presente Contratto.

Il corrispettivo è da intendersi comprensivo della prestazione di tutti i servizi indicati nel Capitolato speciale, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Resta inteso che il corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Il ribasso è stato determinato liberamente dall'Appaltatore e pertanto è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio.

Le prestazioni appaltate saranno contabilizzate bimestralmente a misura per i servizi indicati al precedente art. 2, punti 1 e 2, del presente Contratto ed a corpo per i servizi indicati al precedente art. 2, punto 3, del presente Contratto.

Per i servizi a misura, indicati al precedente art. 2, punti 1 e 2, del presente Contratto, l'importo da corrispondere sarà dato dal numero dei cedolini elaborati nel periodo di riferimento per il prezzo al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Per i servizi a corpo, indicati al precedente art. 2, punto 3, del presente Contratto, l'importo da corrispondere sarà dato in percentuale del prezzo al netto del ribasso offerto in sede di gara, commisurato al periodo di durata del contratto.

Il corrispettivo per l'attività oggetto del presente Contratto verrà corrisposto dal Consorzio previa accettazione dei documenti contabili e ricezione di fattura con scadenza a 60 gg d.f.f.m. La fattura dovrà essere emessa alla scadenza di ogni bimestre e dovrà indicare:

- per le attività di gestione paghe e contributi nonché per l'attività di reportistica, la dicitura "servizio di gestione paghe e contributi e attività di reportistica per i mesi di";
- per le altre attività di consulenza varia, la dicitura "attività di consulenza per i mesi di".

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11 del presente Contratto. In particolare, il pagamento relativo al presente Contratto sarà effettuato a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate:

presso _____,

IBAN _____

nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore, certificata attraverso D.U.R.C. in corso di validità o, in caso di professionisti non in possesso di D.U.R.C., attraverso il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa previdenziale di appartenenza.

Art. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni

L'attività in oggetto sarà svolta prevalentemente presso la sede dell'Appaltatore.

Su espressa richiesta del Consorzio, potranno essere richiesti degli incontri con l'Appaltatore presso la sede della stessa.

Art. 6 – Verifiche

Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare, durante l'esecuzione del Contratto, la verifica sulla correttezza dell'attività svolta dal Consulente e, nel caso in cui questa non sia conforme a quanto prescritto da Capitolato, il Consorzio potrà prevedere l'applicazione di una penale ai sensi del successivo art. 8 del presente Contratto, fermo restando il diritto di risoluzione di cui al successivo art. 14.

Tale verifica di regolare esecuzione del servizio in oggetto non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi non rilevati o rilevabili al momento della stessa verifica.

Art. 7 – Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga:

- a) a svolgere il servizio oggetto del presente Contratto secondo le caratteristiche indicate dal Capitolato speciale;
- b) a prestare il servizio in oggetto impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto, negli atti di gara e nell'offerta formulata;

- c) ad assumere tutte le obbligazioni di cui al Capitolato speciale, all'offerta ed al Contratto; in caso di violazione il Consorzio avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione dal Contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per le attività già svolte;
- d) ad osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- e) ad osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione relative ad infortuni, previdenza ed assistenza;
- f) ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente Contratto;
- g) ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del presente Contratto;
- h) a garantire, alla scadenza del contratto e nelle more della definizione delle nuove procedure di gara, la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo appaltatore;
- i) a garantire, alla conclusione del servizio di cui al presente Contratto, il regolare passaggio di consegne all'eventuale consulente subentrante, senza oneri aggiuntivi e senza che il Consorzio possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso;
- l) a non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e a non subappaltare il servizio;
- m) a consentire al Consorzio di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- n) a manlevare e tenere indenne il Consorzio dalle pretese che i terzi dovessero eventualmente avanzare in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

Art. 8 – Penali

Per l'inottemperanza delle prescrizioni contrattuali relativamente a ritardi o errori nell'adempimento delle prestazioni si applicano le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi da osservare per la presentazione della documentazione oggetto del servizio, qualora sia da computarsi a sua colpa, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari a € 250,00; cifra aumentata a € 400,00 a partire dal quinto giorno;
- per ogni altro inadempimento contrattuale, sarà dovuta una penale pari a € 200,00.

L'infrazione dovrà essere contestata, ai fini dell'applicazione della penale, entro 5 giorni solari dal fatto cui si riferisce. All'Appaltatore è concesso un ulteriore termine di 15 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte siano valutate negativamente, saranno applicate le suddette penali.

Le penali saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate oppure dalla cauzione definitiva.

Il Consorzio potrà applicare le penali fino alla concorrenza della misura massima del 10% dell'importo contrattuale annuo. In ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Consorzio di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 14 e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Art. 9 – Varianti

Il Consorzio si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al servizio oggetto dell'appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di un quinto dell'importo complessivo del Contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs.

50/2016.

Nel caso di cui al comma precedente, il Consorzio sarà tenuta unicamente al pagamento del servizio svolto, e l'Appaltatore nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dal Consorzio, nemmeno a titolo di lucro cessante.

L'Appaltatore non potrà, in corso di esecuzione del contratto, apportare varianti, salvo espressa autorizzazione scritta del Consorzio. In caso di varianti non autorizzate l'Appaltatore non potrà richiedere maggiori somme, indennizzi, indennità e/o risarcimenti di sorta e, anzi, se richiesto, sarà tenuto a rimuoverle.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda a quanto indicato all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 10 – Subappalto

Il subappalto non è ammesso, conformemente a quanto accettato e dichiarato in sede di offerta dall'Appaltatore.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di cui all'art. 4 del presente Contratto riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo della gara in oggetto (CIG).

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore deve comunicare al Consorzio eventuali variazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 o circa le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Consorzio risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Art. 12 – Garanzie

A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il presente Contratto, l'Appaltatore consegna contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, la fidejussione nr. _____ rilasciata da _____ – Agenzia _____ di _____ per l'importo di Euro _____, avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine tre mesi dopo la sua cessazione, previo accertamento, in ogni caso, da parte del Consorzio, della regolare esecuzione del servizio prestato dall'Appaltatore.

La cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto il Consorzio ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consorzio. In caso di inottemperanza, la reintegrazione potrà essere effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 13 – Responsabilità dell'Appaltatore

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Consorzio e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno e/o pretesa derivante da soggetti terzi, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto.

In considerazione del completo esonero del Consorzio e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni e/o le pretese di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni

eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Consorzio e/o dei suoi rappresentanti per il riconoscimento di asseriti danni e/o pretese, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Consorzio.

Art. 14 – Risoluzione e recesso

Il venir meno, durante l'esecuzione del Contratto, dei requisiti prescritti nella lettera di invito determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Consorzio.

Il Contratto può essere risolto nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile, il Contratto può essere risolto, ad insindacabile giudizio del Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto;
- nel caso di ingiustificata sospensione del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- nel caso in cui l'Appaltatore, su espressa richiesta del Consorzio di assistenza/consulenza presso la propria sede, non sia disponibile a recarsi presso di essa nei tempi concordati;
- nel caso di cessione di tutto o parte del Contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell'Appaltatore;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 11 del presente Contratto;
- nel caso di inadempimento delle obbligazioni individuate dal precedente art. 12 del presente

Contratto;

- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata, ancorché non espressamente richiamata dal presente articolo.

Nel caso di risoluzione, il Consorzio si riserva il diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di importo equivalente, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti ed in particolare essa si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese aggiuntive incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

Il provvedimento di risoluzione del Contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il recesso è ammesso nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente Contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Consorzio a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale – fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

Art. 15 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il direttore dell'esecuzione del Contratto (di seguito per brevità "il DEC") verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dal Consorzio, assicurando così la regolare esecuzione del Contratto medesimo.

Art. 16 – Trattamento dei dati

L'Appaltatore autorizza il Consorzio, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento

dei propri dati personali ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.

A sua volta, il Consorzio autorizza l'Appaltatore al trattamento dei suoi dati personali ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato allegato e dall'offerta formulata dall'Appaltatore.

E' fatto divieto all'Appaltatore divulgare i dati e le informazioni relativi al Consorzio per qualsivoglia ragione al di fuori dell'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Art. 17 – Controversie

Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il T.A.R. Piemonte e, anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.

Art. 18 – Domicilio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

Il Consorzio:

Piazza Repubblica 4 – Venaria Reale (TO);

L'Appaltatore:

.....

Art. 19 – Clausole finali

Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, le quali hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o

inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Consorzio non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che il Consorzio si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera di invito ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia, in quanto applicabile, e al codice civile.

Art. 20 – Allegati

Fanno parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) Capitolato Speciale;
- b) Offerta tecnica ed offerta economica dell'Appaltatore;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai fini della tracciabilità, ai sensi degli artt. 4 e 11 del presente Contratto;
- d) Garanzia definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto

Venaria Reale, li

Il Direttore del Consorzio

L'appaltatore